



GIUSTIZIA SPORTIVA  
**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY**

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA • T. +39 06 91684005  
F. +39 0691684028 • gs@fisir.it • gs@pec.fisir.it www.fisir.it

**Comunicato Ufficiale n. 15 del 17/01/2022**  
**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY IN LINE**  
**Anno sportivo 2021/2022**

**-Campionato Nazionale A**  
Gara del 6 gennaio 2022

**LETTO** il reclamo trasmesso dalla società Ferrara Hockey in data 6 gennaio 2022 a mezzo del quale quest'ultima segnalava la presunta partecipazione in posizione irregolare del giocatore del Milano Quanta Loncar Anze durante l'incontro valido per il campionato di serie A svoltosi lo scorso 6.1.2022. Sul punto rappresentava la reclamante che nell'elenco dagli atleti stranieri autorizzati a scendere in campo a partire dal 5/1/22 e pubblicato dalla Federazione in data 4.1.2022 sul sito federale (CU n. 48), il nominativo del suddetto atleta non era stato inserito. Pertanto, l'atleta avrebbe così violato il punto 9.2 delle Norme di Attività Generale 2021/22 – seconda parte – Squadre di serie A e B – Atleti Italiani e Stranieri laddove è stabilito che *"I nuovi tesseramenti e i trasferimenti (a titolo definitivo o di prestito) di atleti italiani e stranieri e gli utilizzi per categoria o per disciplina a favore di squadre partecipanti ai campionati di serie A e B effettuati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e le ore 12 del 4 gennaio 2022 consentono l'utilizzo degli atleti in competizioni ufficiali presso la squadra di destinazione a partire dalla data del 5 gennaio 2022."*

**LETTO** altresì il contenuto della comunicazione pervenuta a questo Giudice in data 14.01.2022 dai competenti uffici federali a chiarimento dei fatti segnalati;

**RILEVATO** che dalle verifiche internamente svolte è emerso che: **1)** il tesseramento dell'atleta LONCAR ANZE, matricola 382840 a favore del QUANTA CLUB è perfettamente regolare e con validità dal 14/12/2021; **2)** L'errore circa il mancato inserimento del nominativo dell'atleta all'interno del CU 48 è dipeso da una mera dimenticanza da parte dell'ufficio federale competente; **3)** La richiesta di rettifica avanzata da parte del Presidente del Quanta Riki Tesseri risulta essere tempestiva (5.01.2022); **4)** la Federazione non solo ha prontamente modificato il file pubblicato erroneamente ma ha altresì informando il responsabile del settore tecnico e questo prima (5.1.2022) che la gara oggetto di segnalazione si fosse disputata;

**LETTO** l'art. 10.2 delle Norme per l'attività 2021/2022 HIL nel quale è espressamente previsto che *"Le modalità di svolgimento dell'attività di hockey inline sono regolate dalle presenti norme e dai comunicati ufficiali che il Settore Tecnico Hockey Inline (STHIL) emetterà nella stagione e pubblicherà nell'apposita sezione del sito federale"* ;

**RILEVATO** infine che la pubblicazione sul sito federale rappresenta per le società l'unica modalità di comunicazione "ufficiale" circa i provvedimenti amministrativi

**DISPONE**

Di rigettare il reclamo proposto dalla società Ferrara Hockey;  
Di omologare il risultato finale dell'incontro in oggetto.

Dispone altresì l'incameramento della tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Hockey in Line  
Avv. Gregorio Stanizzi

